

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 23251 Anno 2019**

**Presidente: MENICHETTI CARLA**

**Relatore: DAWAN DANIELA**

**Data Udiienza: 21/02/2019**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti dalle parti civili:

PRINCIGALLO MATTIA nato a SAN SEVERO il 02/07/1938

MONGELLA FELICE IVANO nato a MILANO il 10/03/1978

MONGELLA DANIELE nato a MILANO il 01/08/1979

nel procedimento a carico di ALLARIA ANDREA GIACOMO

avverso la sentenza del 07/06/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA

che ha concluso chiedendo il rigetto

E' presente l'avvocato DE STEFANO SILVIO del foro di MONZA in difesa di:

PRINCIGALLO MATTIA

MONGELLA FELICE IVANO

MONGELLA DANIELE il quale chiede accoglimento del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese

E' presente l'avvocato ZUCCA CARLO del foro di MONZA in difesa di:

ALLARIA ANDREA GIACOMO il quale chiede il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Il 07/06/2018, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Monza nei confronti di Andrea Giacomo Allaria, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen.

2. Il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione. Pena sospesa e non menzione. Disponeva la sospensione della patente di guida per il periodo di mesi 4, detratto quello già applicato dal Prefetto. Dichiarava altresì tenuti al risarcimento dei danni, condannandoli in via tra di loro solidale, l'imputato e il responsabile civile UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., già FONDIARIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Mattia Princigallo, Ivano Felice Mongella e Daniele Mongella, da liquidare nella separata sede civile, ritenuta la corresponsabilità della vittima Ciro Mongella nella misura di 1/5 nella causazione del sinistro, nonché alla rifusione in favore delle stesse parti civili delle spese di costituzione e difesa. Rigettava la richiesta di provvisionale.

3. Il fatto, per come ricostruito nei giudizi di merito: il 15/02/2012, intorno alle ore 18, l'imputato, alla guida del suo furgoncino Volkswagen Maxi Caddy, percorreva la via Dante di Concorezzo, strada posta all'interno del paese, a doppio senso di circolazione, al momento dell'incidente sufficientemente illuminata e trafficata (a quell'ora). In quegli stessi istanti, il pedone Ciro Mongella, che impegnava la sede stradale ed attraversava la carreggiata da sinistra verso destra (secondo il senso di marcia della vettura dell'imputato), al di fuori delle strisce pedonali, distanti alcuni metri, veniva urtato dalla vettura dell'Allaria. Caduto a terra, immediatamente soccorso dal conducente e trasportato all'ospedale di Vimercate, gli veniva diagnosticata frattura con sfondamento di acetabolo emibacino destro, con impotenza funzionale totale a destra.

Ricoverato in rianimazione con prognosi riservata, l'uomo moriva il 06/03/2012.

4. Avverso la sentenza di appello, le anzidette parti civili ricorrono ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. articolando due motivi. Con il primo, deducono l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in punto di corresponsabilità della vittima dell'investimento, anche sotto il profilo del travisamento della prova. In particolare, osservano che il dato di 6,6 metri di distanza tra il punto d'urto e la fine delle strisce pedonali, è frutto di travisamento perché non emerge affatto dalla planimetria redatta dalla Polizia locale intervenuta. Impreciso e fuorviante appare il generico riferimento, contenuto nell'impugnata sentenza, ad un attraversamento avvenuto «fuori dalle strisce pedonali» senza neppure aggiungere che lo stesso avvenne in prossimità e dopo le stesse. Per di più, il Mongella stava attraversando da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia dell'imputato. In simile situazione, tanto più in un centro abitato, il pedone ha la precedenza rispetto ad un veicolo che disponga, come accertato dal primo giudice, di uno spazio di

frenata sufficiente ad arrestarsi. L'attribuzione di un concorso di colpa in capo al pedone risulta, pertanto, palesemente contraddittoria e illogica posto che la posizione in cui il pedone ha eseguito l'attraversamento favoriva la percezione della sua presenza da parte dell'automobilista. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 190 cod. strada. Il comportamento preteso dai Giudici di merito, consistente nel fermarsi al centro della carreggiata in attesa del consenso dei veicoli che avrebbero avuto l'obbligo – data la prossimità delle strisce pedonali – di dare la precedenza al pedone, sarebbe stato contrario al divieto di cui al comma 4 del predetto art. 190 il quale vieta ai pedoni di sostare o indugiare sulla carreggiata, salvi i casi di necessità. La norma a cui i Giudici del merito paiono essersi rifatti è, invece, quella del comma 2 che si applica solo quando gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi e i sovrappassaggi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento. Non quando, invece, come nel caso di specie, l'attraversamento avvenga sulle strisce pedonali e con diritto di precedenza, situazione questa equiparata a quella dell'attraversamento in prossimità delle strisce.

5. In data 05/02/2019, il difensore del già costituito responsabile civile UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. ha depositato in cancelleria una memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso delle parti civili.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono infondati.

2. Deve premettersi che con il primo motivo di ricorso viene dedotto un presunto vizio di travisamento della prova consistente nel fatto che la Corte di appello ha preso in considerazione un dato (i 6,6 metri di distanza tra il punto d'urto e la fine delle strisce pedonali) che non emergerebbe affatto dalla planimetria redatta dalla Polizia Locale intervenuta.

Secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. U., sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Ciò detto, la Corte di appello, sullo specifico tema riproposto con l'odierno ricorso,

osserva che «è pacifico in causa che la p.o. ebbe ad attraversare la strada... fuori dalle strisce pedonali e che – come si evince dai fotogrammi dei filmati estratti dalle videocamere presenti in loco – prima di essere investita, non prestava alcuna attenzione al sopraggiungere di eventuali veicoli sulla corsia che si trovava ad impegnare». Evidenzia come anche il comportamento dei pedoni debba considerarsi soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza nonché alla disposizione dell'art. 190 cod. strada, dettata dal precipuo fine di evitare che i pedoni determinino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. La condotta del pedone, sotto questo profilo, considerate l'ora serale e la densità del traffico, si è appalesata come non del tutto prudente e conforme a diligenza.

Quanto alla specifica doglianza sul punto d'urto, il Giudice di appello afferma che lo stesso «è evidenziato senza dubbio alcuno dai filmati delle telecamere, sicché a prescindere da eventuali riferimenti erronei indicati in sentenza dal Giudice di primo grado, la dinamica del sinistro è assolutamente chiara e le conseguenti attribuzioni di responsabilità nella causazione del medesimo appaiono corrette e sostenute da logica motivazione».

Il motivo si appalesa, dunque, del tutto infondato. Il secondo motivo deve considerarsi assorbito dalle pregresse osservazioni.

4. Come si vede, si tratta di motivazione puntuale, coerente, priva di discrasie concettuali, pienamente idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

5. In conclusione, si impone il rigetto dei ricorsi delle parti civili cui consegue la loro condanna al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 21 febbraio 2019

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan

*Daniela Dawan*

Il Presidente

Carla Manichetti

